****

**ALLEGATO B**

**ACCORDO DI FINANZIAMENTO**

**SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO**

**Fondo Microcredito FSE Basilicata**

Sommario

[1. Obiettivi e Finalità 3](#_Toc530954779)

[2. Caratteristiche dell’agevolazione 3](#_Toc530954780)

[3. Condizioni del finanziamento 4](#_Toc530954781)

[4. Soggetti destinatari 4](#_Toc530954782)

[5. Settori di attività ammissibili 4](#_Toc530954783)

[6. Spese ammissibili 5](#_Toc530954784)

[7. Modalità e condizioni di accesso al finanziamento 6](#_Toc530954785)

# Obiettivi e Finalità

Con l’istituzione dello Strumento Finanziario “**Fondo Microcredito FSE 2014-2020**” (in breve anche “Fondo”) la Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PO FSE Basilicata 2014-2020, intende concedere prestiti diretti a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che tradizionalmente hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito e, altresì, concedere prestiti finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale.

In particolare, il Fondo è articolato in due sezioni:

1. **Microcredito A**: diretto a sostenere l’erogazione del prestito, a valere sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – Obiettivi specifici 8.5 e 8.1 -, finalizzato alla creazione di attività di lavoro autonomo e di impresa, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale), da parte di soggetti che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00;
2. **Microcredito B:** diretto a sostenere l’erogazione del prestito, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – Obiettivi specifici 9.7 e 9.1 -, finalizzato al rafforzamento dell’economia sociale, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00, attraverso una delle iniziative di seguito elencate:
3. **creazione di un’attività economica operante nel terzo settore;**
4. **sostegno al consolidamento di un’attività economica operante nel terzo settore già esistente.**

# Caratteristiche dell’agevolazione

Le agevolazioni da concedere a valere sul Fondo assumono la forma di prestiti rimborsabili. Esse si sostanziano in aiuti concessi nel rispetto del regime “*de minimis*” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo Regolamento *de minimis* sono considerate misure esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’importo complessivo degli aiuti “*de minimis”* concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo si riduce a € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti.

L’agevolazione concessa corrisponde all’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della “Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” (2008/C 14/02).

L’importo dell’agevolazione concessa, pari all’Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione, concorre al raggiungimento delle soglie di cui al comma 4.

Sono esenti dall’obbligo di notifica esclusivamente gli aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’Equivalente Sovvenzione Lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi, nel rispetto delle condizioni stabilite all’art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti “*de minimis*” possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” concessi a norma di altri regolamenti “*de minimis*” a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’art. 3, paragrafo 2, del medesimo Regolamento.

Gli aiuti “*de minimis*” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “*de minimis*” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

# Condizioni del finanziamento

Le richieste di finanziamento potranno avere una dimensione finanziaria compresa tra l’importo minimo e l’importo massimo di seguito indicati:

* **Importo minimo**: € 5.000,00
* **Importo massimo**: € 25.000,00e

Fatti salvi i limiti di importo sopra previsti, i finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:

* **Durata**: fino a 60 mesi, incluso l’eventuale preammortamento. Gli Avvisi Pubblici possono prevedere che la durata sia commisurata all’entità del finanziamento sulla base di scaglioni di importi del finanziamento
* **Preammortamento**: massimo 12 mesi e comunque non inferiore al periodo di realizzazione del progetto
* **Tasso applicato**: 0%
* **Spese per l’istruttoria**: zero
* **Commissioni di erogazione o incasso**: zero
* **Tasso di mora**: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un tasso di mora pari al tasso legale vigente al momento dell’inadempimento e maturato dalla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pagamento
* **Rimborso**: rimborso in rate costanti mensili posticipate, a decorrere dalla scadenza del periodo di preammortamento, ove previsto
* **Penale di estinzione anticipata**: zero

Non possono essere richieste a, a sostegno del finanziamento, garanzie reali, patrimoniali, finanziarie, né personali.

Ai destinatari potrà essere concessa la possibilità, secondo le modalità che saranno previste negli Avvisi Pubblici, di rimodulare l’ammontare delle rate mensili.

# Soggetti destinatari

Possono accedere al finanziamento Microcredito i soggetti di seguito indicati:

1. **Per il Microcredito A, al fine di creare attività di lavoro autonomo o attività d’impresa, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)**:

* Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata;
* Giovani disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata.

L’attività di impresa o di lavoro autonomo da costituire/avviare deve avere una delle seguenti forme giuridiche:

1. società di persone, società cooperative o società responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile;
2. impresa individuale;
3. attività libero professionale.
4. **Per il Microcredito B, al fine di rafforzare l’economia sociale**:

* Imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm.ii. e Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, per programmi di investimento diretti a consolidare l’attività esistente.
* Persone fisiche, singole o in gruppo, per iniziative dirette a creare imprese sociali o Enti del Terzo Settore di cui al punto precedente.

Le iniziative del terzo settore da creare o consolidare devono avere una delle seguenti forme giuridiche:

1. Impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, in una delle seguenti forme: società di persone, società cooperative o società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile, impresa individuale;
2. Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii che svolgano stabilmente attività economica nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato;

e tali iniziative devono riguardare le attività previste all’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm.ii., per le imprese sociali, e all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. per gli Enti del Terzo Settore.

Gli Avvisi Pubblici, distinti per Microcredito A e Microcredito B, definiranno i requisiti specifici dei soggetti che possono accedere al finanziamento, nel rispetto della normativa vigente.

# Settori di attività ammissibili

Possono accedere al finanziamento Microcredito tutti i soggetti sopra indicati per attività operanti in tutti i settori economici, ad eccezione dei settori esclusi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, di seguito indicati:

1. Il settore della pesca e dell’acquacoltura;
2. Il settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
3. Il settore carboniero.

Il Fondo, oltre alle esclusioni disposte dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, non opera nei settori per i quali sono disposti specifici divieti dalla normativa giuridica comunitaria o nazionale vigente, che saranno specificamente previsti dagli Avvisi Pubblici.

# Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese connesse all’attività, esistente o da costituire, che facciano parte di un programma di investimento idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dal proponente e indicati in domanda, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese devono essere sostenute entro il termine previsto dall’Avviso Pubblico per il completamento del programma di investimento.

In particolare, si applica quanto disposto, dall’art. 37, paragrafi 4 e seguenti, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con specifico riferimento agli strumenti finanziari, e, altresì, dall’art. 69 del medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 (relativo al Fondo Sociale Europeo), oltre che dalla normativa nazionale vigente in materia di criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi SIE per il ciclo di programmazione 2014-2020 (D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili, in quanto compatibili con l’ipotesi di creazione (consentita sia per il Microcredito A che per il Microcredito B) o di sostegno al consolidamento di attività già esistente (consentita per il Microcredito B):

* Spese di costituzione dell’impresa o di avvio dell’attività
* Canoni di locazione
* Consulenze
* Retribuzione dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative
* Corsi di formazione
* Materiali di consumo
* Utenze
* Opere per l’adeguamento funzionale e la ristrutturazione dei locali
* Acquisto brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo, realizzazione di sito web
* Acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature
* Acquisito di software per le esigenze produttive e gestionali dell’attività
* Spese correnti
* Investimenti diretti a consentire che l’attività sia svolta nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela dell’ambiente e del consumatore
* Investimenti diretti a consentire che l’attività si svolga nel rispetto della normativa vigente di settore.

Ai sensi dell’articolo 69, par.3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in combinato disposto con l’art. 13, par.4, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, non sono ammissibili i seguenti costi:

a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

b) l’acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;

c) l’imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 22/2018, non sono ammissibili i seguenti costi:

* i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
* i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
* oneri e spese processuali e di contenzioso, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
* i deprezzamenti e le passività;
* le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Inoltre, non sono ammissibili i seguenti costi:

* spese già fatturate al momento della presentazione della domanda, ad eccezione delle spese per servizi di accompagnamento, anche finalizzati alla presentazione della domanda;
* consolidamento debiti bancari;
* acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo;
* costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione (art. 1 Regolamento “de minimis”);
* acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi (art. 3 del Regolamento “de minimis”).

Gli Avvisi Pubblici definiranno con precisione le spese ammissibili e i limiti di ammissibilità delle stesse, conformemente a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, e, inoltre, le disposizioni applicabili in materia di cumulo tra diverse forme di agevolazione, conformemente a quanto disposto dall’art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti in regime “*de minimis*”.

In caso di concessione del finanziamento Microcredito, il programma di investimento approvato non potrà essere modificato e/o rimodulato, se non previa autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A. (soggetto gestore), che dovrà, comunque, valutare l’ammissibilità e la conformità delle modifiche proposte al progetto approvato.

# Modalità e condizioni di accesso al finanziamento

Le modalità, le condizioni, i requisiti e i criteri di accesso al finanziamento saranno definiti, nel rispetto delle condizioni minime stabilite nel presente documento, dagli Avvisi Pubblici, distinti per ciascuna sezione del Fondo (Microcredito A e Microcredito B), che saranno predisposti da Sviluppo Basilicata S.p.A. (soggetto gestore del Fondo) e approvati dalla Regione Basilicata nel rispetto di quanto stabilito dall’Accordo di Finanziamento, al quale la presente scheda è allegata.

Le domande saranno redatte e presentate in via telematica.

L’accesso al finanziamento sarà con modalità a sportello.

L’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute saranno svolte da Sviluppo Basilicata S.p.A. nel rispetto dei criteri definiti dagli Avvisi Pubblici.

Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ad adottare il provvedimento di concessione del finanziamento o di rigetto della domanda.

In caso di concessione del finanziamento sarà stipulato un contratto di finanziamento, che conterrà l’importo del finanziamento concesso, l’entità dell’ESL, il dettaglio del programma di spesa finanziato, le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento, l’indicazione degli obblighi del destinatario e delle cause di decadenza/revoca del finanziamento, nonché indicazioni circa la gestione dei ritardi nel rimborso e le modalità di recupero del finanziamento in caso di morosità o di revoca/decadenza del finanziamento concesso.

In caso di mancata stipula del contratto di finanziamento, Sviluppo Basilicata revocherà il finanziamento concesso.

Successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, l’importo assentito sarà erogato al destinatario su ordine di Sviluppo Basilicata S.p.A. mediante accredito su conto corrente dedicato al progetto.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni contenute al riguardo nell’allegato Piano Aziendale.